ANIMAC

Infortuni, la filiera delle RESPONSABILITA'

Ing. Massimo Rivalta presidente Animac

Introducendo il concetto di responsabilità, tutte le figure, che vanno dal datore di lavoro all'installatore, passando per ogni ambito gerarchico aziendale interessato, sono coinvolte in caso di anomalie e non rispetto della norma vigente. A maggior ragione nel caso in cui si verifichi un incidente di qualsiasi rilevanza, con annesso infortunio sul lavoro. Tra le conseguenze: azione civile/penale, fermo produzione, contenzioso con le assicurazioni.

Il 2014 è passato e tutti, probabilmente, abbiamo tirato un sospiro di sollievo nella speranza di un 2015 maggiormente foriero di positive novità.

E se il riferimento è generale, con particolare specificità sarebbe bello aspettare un 2015 con maggiori responsabilità da parte di Datori di lavoro, dipendenti e artigiani, installatori, addetti ai lavori nel settore aria compressa.

Anche nell'ambito impiantistico, in qualità di consulente, devo ammettere, con elevato rammarico, che poca importanza viene data, da parte dei datori di lavoro, alla sicurezza, soprattutto per quel che concerne le apparecchiature a pressione.

Normalmente sottovalutate dal punto di vista della sicurezza, le attrezzature a pressione rimangono spesso in un limbo, quasi dimenticate se non fosse per il costo obbligatorio di manutenzione, pena la decadenza dell'operatività della garanzia dei vari prodotti installati.

Il Datore di lavoro, purtroppo, se si preoccupa del fatto che, per ovvi motivi di efficienza del sistema produttivo, l'impianto debba funzionare in modo perfetto - troppo spesso non verificandone il miglior funzionamento in base alle caratteristiche tecniche e alle necessità reali, bensì basandosi unicamente sulla fiducia e sulla parola degli installatori -, non sempre è messo in guardia circa tutti gli altri aspetti che potrebbero avere conseguenze anche molto importanti.

Impianti non a norma

Nel mio osservare, pur approdando nelle aziende per consulenze anche molto lontane da quelle delle apparecchiature a pressione, noto che le percentuali di tali impianti non a norma sono ancora elevatissime e, soprattutto, ingiustificate.

A volte, se richiesto, offro un suggerimento che può sfociare in eventuale consulenza; in altri casi, invece, butto l'occhio e consiglio di intervenire al solo scopo di evitare infrazioni a una normativa che non è soddisfatta. Difficoltà interpretativa, sicurezza sul lavoro, responsabilità civile

e penale, assicurazioni, sanzioni e multe... Tutte parole che sembrano il solito "ritornello" di una noiosa canzone, ma che, invece, nascondono elementi importantissimi per il Datore di lavoro nell'ambito delle sue funzioni e responsabilità.

Volendo, si potrebbe tranquillamente stilare un elenco infinito di tutti i legami tra le parole e i concetti appena esposti, mettendo in evidenza tutte le relazioni intercorrenti tra figure professionali, attività lavorativa e quadro normativo applicabile. C'è soltanto l'imbarazzo della scelta: da dove cominciare?

Comprendo la perplessità del lettore nei confronti delle mie parole. Ma questo bisogna chiedersi: perché poche sono le persone che rispettano la normativa e che si affidano a professionisti preparati?

Mosaico articolato

Estremamente articolato il quadro della sicurezza, un "mosaico" fatto di parole, concetti, figure e norme che suddividiamo in alcune (chiamiamole così) Matrici.

Faccio semplicemente un elenco (Matrice A):

- Datore di lavoro;
- Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione;
- Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza:
- Responsabile Manutenzione impianti;
- Installatore.

Ne faccio un altro (Matrice B):

- Dlgs 81/08;
- Dlgs 93/2000 PED;
- DM 329/04;
- DM 11/04/2011.

Ne aggiungo un terzo (Matrice C):

- Inail;
- Asl;
- -Tribunale e Procura della Repubblica (ambito Civile/Penale);
- Organismi Abilitati;
- Organismi Notificati;
- Assicurazioni.

Ne ho in mente un altro (Matrice D):

- Infortunio;
- Perdita produttiva;
- Responsabilità Civile e Penale;
- Sanzioni;
- Processi;
- Misure cautelari.

Mi sembra siano elenchi facilmente comprensibili e correlabili. Provo a spiegarmi meglio. Introducendo il concetto di responsabilità, tutte le figure, che vanno dal datore di lavoro all'installatore, passando per ogni ambito gerarchico aziendale interessato, sono chiamate in causa in caso di anomalie e non rispetto della norma vigente. A maggior ragione nel caso in cui si verifichi un incidente di qualsiasi rilevanza, con annesso infortunio sul lavoro.

Considerando gli elenchi citati e considerandoli, come detto, quali Matrici "Responsabilità/Effetto", è facile osservare come la maggior parte delle figure, all'interno di ogni matrice, sia coinvolta o, comunque, richiamata in un ragionamento più vasto, il cui significato è rappresentato dall'unione delle parole "Incidente/Infortunio sul lavoro".

Un esempio, per capirci

Facciamo, quindi, un esempio esplicativo. Prendiamo, ad esempio, una media azienda al cui interno sia presente un impianto di aria compressa che asserva a vari servizi, tra cui direttamente la produzione. Poniamo il caso che si verifichi un incidente sull'impianto e rimanga coinvolto un dipendente presente nei pressi della parte danneggiata dell'impianto stesso. In questo momento, vorrei concentrare l'attenzione unicamente sull'impianto a pressione e non su altro, al fine di evidenziare come un unico impianto che ceda in qualche suo componente possa interessare una veramente vasta area di situazioni complementari.

Facciamo il caso specifico: il danno si verifica a livello del recipiente, un serbatoio da 2.000 litri con pressione di targa di 13 bar e prodotto nell'anno 2000. In quel momento si trovano a transitare nell'area interessata due dipendenti dell'azienda.

Uno di questi viene investito dall'esplosione del serbatoio, causata dal cedimento strutturale dello stesso, a sua volta dovuta a una manovra errata di un muletto che lo ha colpito, provocando la compressione e successiva occlusione di un tubo di mandata dell'aria alla successiva linea di distribuzione. Nel caso in esame, non ci interessa conoscere come l'impianto sia organizzato a valle del serbatoio, in quanto la nostra attenzione sarà concentrata sull'elemento oggetto del danno.

Le Matrici coinvolte

Nella lista delle matrici andiamo a esaminare la Matrice A.

Nel momento in cui si verifica il sinistro, tutte le figure professionali interessate all'impianto vengono allertate. E qui la matrice è competa:

- Datore di lavoro;
- Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione;
- Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;

- Responsabile Manutenzione impianti;
- Installatore.

Dalla Matrice C recuperiamo i titolari delle indagini e le assicurazioni, ovvero:

- Inail;
- Asl;
- Tribunale e Procura della Repubblica (ambito Civile/Penale):
- Assicurazioni.

L'ambito delle indagini sarà naturalmente volto a chiarire alcuni aspetti dell'evento e, precisamente, sarà compito dei soggetti elencati chiarire se si possano evidenziare profili di responsabilità dovuti inizialmente al non rispetto delle normative (si richiamano tutte le voci della Matrice B).

E, mentre ogni elemento attivo, nei vari tempi e modalità di intervento, sa come agire per definire lo scenario dell'infortunio, la Matrice D indica a quali limitazioni è sottoposta l'azienda:

- Perdita produttiva;
- Responsabilità Civile e Penale;
- Sanzioni;
- Processi;
- Misure cautelari.

Non è difficile individuare il disagio aziendale in tutta questa situazione. Anche solo considerando la perdita produttiva e, quindi, di guadagno per tutto il periodo di indagine e di sequestro eventuale dell'impianto, fino a che il Giudice o Procuratore non decida diversamente a seguito delle indagini e consulenze d'Ufficio predisposte insieme all'istruzione del procedimento civile o penale o entrambi.

Ma facciamo un passo alla volta. Come in un film o a teatro.

Cronaca in quattro atti

• Atto Primo: si consuma l'evento

L'esplosione del serbatoio bocca la produzione e causa danni personali a un dipendente. Immediati il soccorso, l'ambulanza e il trasporto in ospedale per le cure del caso. Intanto la produzione è bloccata. • Atto Secondo: iniziano le indagini

Parte la macchina delle indagini con l'intervento dell'Asl sul posto. Impianto sequestrato e produzione ferma. Gli ispettori cominciano a verificare i motivi per cui l'impianto è esploso e indicano una prima ricostruzione dell'evento, la più vicina alla realtà, per quanto possibile, con gli elementi che hanno a disposizione. A seguito di segnalazione dell'Asl (che raccoglie tutti i documenti dell'impianto), parte in contemporanea l'indagine della Procura in ambito penale (se sono presenti i termini per procedere) e del Tribunale per l'indagine civile. Se interviene la Procura, tutto il sito rimane sequestrato fino a che il Consulente Tecnico del Pubblico Ministero (Ctpm) nominato non ritiene opportuno approfondire tutti gli argomenti a lui necessari e opportuni. Questa fase è secretata nel senso che il Ctpm non rende pubblici gli atti e nemmeno la sua linea di indagine. In azienda regna la tensione per ovvi motivi. E la documentazione? E i capi di accusa se esistono? E le assicurazioni? E la produzione? Tutti allertati ma tutti fermi, fino a che la Procura non decida di aver acquisito sufficienti informazioni.

· Atto Terzo: responsabilità penali

A questo punto scattano i dispositivi del PM per i capi di accusa e arriviamo alle responsabilità penali. Ecco la Matrice delle figure professionali: il Datore di lavoro in primis, fino all'Installatore. Nessuno resta fuori e andiamo a vedere il perché.

La norma è chiara: il Datore di lavoro non può esimersi dalla responsabilità che gli compete in quanto tale. Il Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro è molto esplicito in proposito. Ma immediatamente dopo, in termini di responsabilità, a scalare, ci sono il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale (Rspp), i progettisti, i fabbricanti, gli installatori dell'impianto in questione. Analizziamo brevemente il quadro descritto.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione

e Protezione Aziendale (Rspp) è una figura strategica nel sistema di gestione della sicurezza previsto dal Dlgs 81/2008 (cosiddetto Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro); la designazione dell'Rspp, per lo stretto rapporto di fiducia che deve istituzionalmente intercorrere tra Datore di lavoro e tale figura, è uno dei compiti non delegabili cui è soggetto il Datore di lavoro (Dlgs 81/2008, art. 17, lettera b). L' ampia responsabilità "in eligendo" affidata al Datore di lavoro conseguente alla richiesta di "capacità adeguate", contenuta in un primo momento nel Dlgs 626/94, è stata ridotta dal Dlgs 195/2003 (art. 8/bis del Dlgs 626/94), oggi art. 32 del Dlgs 81/2008, dall'Accordo sancito in Conferenza Stato/ Regioni il 26/01/2006, pubblicato sulla Guri n. 37 del 14/02/2006 e dalle relative "Linee guida interpretative" approvate dalla Conferenza Stato/Regioni il 05/10/2006 e pubblicate sulla Guri serie generale n. 285 del 07/12/2006. Le norme suddette definiscono in modo preciso le capacità e i requisiti professionali necessari per svolgere il ruolo di Responsabile o Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale. Per quanto concerne i progettisti, i fabbricanti e gli installatori, il Responsabile o Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale dovrebbe essere coinvolto nelle fasi prodromiche ed esecutive inerenti le attività dei soggetti di cui sopra, nella misura in cui possono provocare o aumentare i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

• Atto quarto: le condanne

Ovviamente, la responsabilità penale comporta la condanna per un reato; a tal fine è doveroso distinguere i reati (comportamenti sanzionati penalmente) in delitti e contravvenzioni come ci informa la legge.

a) I delitti hanno la caratteristica di essere generalmente reati di danno (sanzioni: multa e/o reclusione) e, cioè, le relative fattispecie vengono integrate solo quando si verifichi un evento lesivo di posizioni

giuridiche soggettive tutelate dall'ordinamento. Per quanto d'interesse, tali fattispecie sono generalmente quelle previste e sanzionate dagli artt. 451 (omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro), 590 (lesioni colpose) e 589 (omicidio colposo) c. p., salvo altre e più gravi.

b) Le <u>contravvenzioni</u> sono caratterizzate dall'essere reati di pericolo (sanzioni: arresto o ammenda) e, come tali, la sola inosservanza a un determinato obbligo è sufficiente a integrarne la fattispecie, rimanendo irrilevante l'elemento soggettivo del dolo, a prescindere dal verificarsi o meno dell'evento lesivo.

Esistono due strumenti che consentono l'estinzione della contravvenzione:

- la procedura di "oblazione", in applicazione della quale, mediante il pagamento di una somma pari a una parte della pena edittale massima, oltre le spese di giustizia, si consegue l'estinzione del reato;
- la procedura di "prescrizione" (Dlgs 758/94): sul presupposto dell'attribuzione della qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria all'Organo di Vigilanza, viene attribuito a quest'ultimo il compito, una volta accertata la contravvenzione, di impartire le istruzioni necessarie per l'adempimento (ancorché tardivo) degli obblighi sanzionati e di assegnare un termine per tale adempimento. Il contravventore sarà tenuto, quindi, all'adempimento nel termine fissato dall'Organo di Vigilanza e al pagamento di una somma pari a un quarto del massimo edittale. L'Organo di Vigilanza, verificato l'adempimento, ne dà comunicazione all'Autorità Giudiziaria (Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario territorialmente competente), che dispone l'archiviazione del procedimento (aperto a seguito della obbligatoria denuncia dell'Organo di Vigilanza e immediatamente sospeso in pendenza del termine prescrizionale) per intervenuta estinzione del reato.